

Prot. 1481/18/U/C

SCHEMA DI CONTRATTO**CIG: 7773608840**

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ si stipula il presente contratto mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale:

TRA

[Stazione Appaltante] RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "REA Impianti" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in località Le Morelline due snc, Rosignano Marittimo 57016 Livorno, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona del Responsabile Area Tecnica Ing. Ricci Stefano, in qualità di delegato alla sicurezza, domiciliato per la carica presso la sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA Impianti

E

[Appaltatore] _____ (con sede in _____), Codice Fiscale/Partita Iva _____, che compare in persona del legale rappresentante il Signor _____ che sottoscrive quale Appaltatore _____ che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, indica il seguente indirizzo di P.E.C: _____ ; parte contraente di seguito denominata anche soltanto "appaltatore".

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "**le parti**".

*

PREMESSO CHE

- con determina N. 197 PROT. N. 1481/18/I/D del 18/10/2018, REA Impianti il Responsabile Area Tecnica Ing. Stefano Ricci ha autorizzato l'affidamento del servizio di vigilanza armata notturna presso l'area impianti, situata in Località Scapigliato della durata di 24 mesi;
- l'appaltatore interpellato nell'ambito di una procedura negoziata indetta il 23/01/2019 con atto di aggiudicazione del _____ è risultato aver offerto il miglior ribasso percentuale sulla base d'asta, pari al _____% per un totale di **Euro** _____ con conseguente aggiudicazione in suo favore;
- i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- non vi sono impedimenti alla stipula.

*

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'oggetto è individuato dal presente contratto e dall'allegato Capitolato Speciale d'appalto, nonché da tutti i documenti e gli atti che ne formano parte integrante e sostanziale, come per legge e secondo le previsioni che seguono.

1.2. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di vigilanza armata notturna presso l'area impianti, situata in Località Scapigliato, descritti nell'allegato 2 - Capitolato Speciale d'appalto, secondo i termini ivi dedotti. Si intendono comprese nel contratto e remunerate con il corrispettivo contrattuale anche tutte le prestazioni comunque accessorie/presupposte/consequenziali che siano o si rendano comunque necessarie all'esatto rispetto a quelle che ne formano oggetto.

ART. 2 – PATTI E CONDIZIONI

2.1. L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d. lgs. 50/2016 ed alle norme collegate) nonché, quanto a oggetto condizioni patti obblighi oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'appalto, alle istruzioni I.6.2.1.3 (Allegato 9), alla *lex specialis* dell'affidamento e i relativi allegati, tutti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Appaltatore portare i predetti documenti a conoscenza del personale a qualunque titolo impiegato per l'esecuzione.

2.2. Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

ART. 3 – IMPORTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

3.1. L'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto per 24 mesi per il servizio ammonta ad Euro _____ (_____) oltre IVA.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

4.1. L'appaltatore dovrà avviare il servizio entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, per 24 mesi.

I termini di adempimento sono essenziali.

4.2. Il contratto dovrà essere eseguito in conformità alle previsioni del Capitolato Speciale d'appalto, già sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, relativo ad ogni fase del contratto.

ART. 5 - *NORMATIVA APPLICABILE*

5.1. A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, ivi compreso e specialmente il d.lgs. 50/2016 e le norme di attuazione. Per quanto compatibili, si applicano i principi di cui al Codice Civile.

5.2. L'Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza:

- di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, europee, con particolare riferimento al decreto 18 giugno 1931 n. 773 recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 ("Regolamento") e al DM 1 ottobre 2010 n. 269, come modificato dal DM 25 febbraio 2015 n. 56.

5.3. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

ART. 6 - *CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO*

6.1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al prezzo da lui offerto. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

ART. 7 - *CONTRATTO*

7.1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati, ivi compresa e specialmente l'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione.

7.2. La mancata disponibilità (da intendersi come mancata sottoscrizione del contratto con firma digitale e suo invio tramite pec nei termini indicati dalla committente, ma anche come mancata o incompleta o inadeguata o ritardata allegazione della documentazione necessaria) dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto d'appalto, nei termini indicati dalla stazione appaltante, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 8 – INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

8.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o al Capitolato eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non da questi segnalata prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

ART. 9 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti e in particolare le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

ART. 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

10.1. L'Appaltatore è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. In ogni caso l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto. Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.

10.2. L'appaltatore nomina, quale proprio Responsabile del Servizio, il signor i cui recapiti sono: tel:, mail; in caso di sostituzione di detto Responsabile, l'Appaltatore si impegna a darne data immediata comunicazione a REAI.

ART. 11 – VARIANTI

11.1. Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta per iscritto dalla stazione appaltante nei limiti di legge.

ART. 12 - PROROGA

12.1. Non è prevista alcuna proroga al contratto.

12.2 La Stazione appaltante potrà prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, conformemente alle previsioni di cui all'art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

13.1 L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono a suo carico tutti i relativi oneri.

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

ART. 15– SUBAPPALTI COTTIMI E SUBCONTRATTI

15.1 L'esecutore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge: si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Il subappalto, oltre ad essere preventivamente autorizzato deve essere gestito secondo art. 26 D.lgs 81/2008 o, in alternativa, secondo quanto disposto dal titolo IV sempre del D.Lgs 81/2008.

ART. 16 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

16.1 L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione verso la stazione appaltante per l'esatto adempimento al contratto.

ART. 17 - PENALI

REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti:

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento
- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarità retributive, contributive o contestazione di inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge
- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge
- recesso nei casi previsti dalla legge
- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di appalto rispetto all'esecutore.

In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari all'1 per 1000 dell'importo a cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in

danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

ART. 18 – PAGAMENTI DIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

18.1 I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente a favore dell'appaltatore sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016. Nessun pagamento sarà corrisposto se risulterà non più persistente il possesso dei requisiti di legge in capo all'appaltatore, ivi compresi quelli di regolarità contributiva retributiva e fiscale.

18.2 Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 – MODALITA' DI PAGAMENTO

19.1. Al termine dell'esecuzione della prestazione, l'appaltatore non potrà emettere fattura.

19.2. La stazione appaltante nei termini di legge, al termine di ogni mese, verificherà la regolare esecuzione del contratto e autorizzerà, tramite mail o pec, l'appaltatore a emettere fattura per un importo pari a 1/24 dell'importo contrattuale oltre IVA e sarà saldata nei termini di legge decorrenti dal suo ricevimento con bonifico bancario a 60 gg.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

20.1 E' vietata la cessione di credito e/o del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto o comunque non opponibile alla stazione appaltante.

ART. 21 – RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti www.reaimpianti.it.

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

ART. 22– DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 207, 208 e 211 del D. Lgs 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Livorno.

ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale (Committente) e l'Appaltatore si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalità:

- a) Finalità connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del presente Contratto;
- b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.);
- c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale o di terzi;
- d) l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Cliente/Fornitore di detti dati è obbligatorio e necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col medesimo.

Invece, in relazione alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati dell'Appaltatore risponde al "legittimo interesse" del Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati dell'Appaltatore non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.

L'Appaltatore è informato che per le finalità illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza a Rea Impianti s.r.l. Unipersonale;
- banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;
- società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale anche situate all'estero in Paesi extra-UE; in relazione a detti trasferimenti Rea Impianti s.r.l. Unipersonale adotta le necessarie misure previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle successive modifiche ed integrazioni, al fine di legittimare il trasferimento (es. sottoscrizione clausole contrattuali standard).

La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta.

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale rende noto che i dati personali dell'Appaltatore verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

In relazione ai Servizi previsti dal presente Contratto, Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore, che sin d'ora accetta, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per la raccolta e il trattamento di dati personali effettuati per conto di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, esclusivamente per le finalità di cui al presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni che saranno impartite, incluse quelle fornite nella "Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento".

L'Appaltatore potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, e-mail privacy@reaimpianti.it, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa.

In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Rea Impianti s.r.l. Unipersonale da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Cliente/Fornitore o di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo stesso.

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.

La Stazione appaltante

L'appaltatore